

STATUTO

LAUDATO SI' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA SAN
CARLINO 3

Numero REA: CE - 318632

Codice fiscale: 04338030614

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto
N° 6642 di Raccolta


Notaio
Michele Ronza

STATUTO

di cooperativa sociale

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "LAUDATO SI' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sedi

La Cooperativa ha sede in CASERTA.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

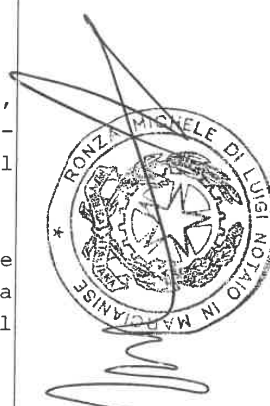
Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un rispettoso ed equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie al-



Mod
dr. Latturo
di. Antonini
Palace

l'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Art. 5 - Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico, così come sopra definito ed i requisiti ed interessi dei soci successivamente indicati, la Cooperativa, avvalendosi ove necessario di personale all'uopo abilitato e previo rilascio delle opportune autorizzazioni, ha per oggetto:

La società ha lo scopo di promuovere e gestire, principalmente e preferibilmente, la realizzazione di progetti in collaborazione e per conto della Caritas per la tutela e l'accompagnamento delle persone disagiate in carico alle attenzioni e all'assistenza della Diocesi di Caserta quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Famiglie disagiate, Minori a rischio, Giovani e studenti, Senza fissa dimora, Disabili, Malati, Alcolisti, tossicodipendenti e soggetti affetti da problematiche psico-sociali, Immigrati, Richiedenti asilo e rifugiati, Stranieri vittime di reato e sfruttamento lavorativo, Minori stranieri non accompagnati.

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e la progettazione "8x1000" della Diocesi di Caserta.

Allo scopo di realizzare le finalità di cui sopra, la cooperativa potrà svolgere ogni attività diretta o connessa alla creazione e gestione di progetti di accompagnamento, di sportelli e centri di accoglienza, di assistenza socio-sanitaria, di strutture per minori, all'organizzazione di corsi di formazione, di servizi di mediazione culturale, di facilitazione all'accesso ai servizi, di organizzazione e gestione di eventi e di laboratori.

La cooperativa potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La società potrà assumere da Amministrazioni statali, anche autonome, da regioni, province, comuni e da qualsiasi ente pubblico nonché da privati, l'appalto di lavori e incarichi, nel rispetto dell'oggetto sociale della cooperativa, partecipando ad aste pubbliche ed a licitazioni private ed altre forme di gare.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni connesse e strumentali ed usufruire di tutte le agevolazioni fiscali creditizie e finanziarie previste da norme regionali, nazionali e comunitarie.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo ed oggetto sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti

e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La Società può essere alimentata da sussidi, donazioni, sovvenzioni provenienti da enti pubblici e privati, dallo Stato, o da quanti siano disposti a sovvenzionarla e beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla legge. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO II: SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, salvo autorizzazione espressa del Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa potrà ammettere soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Essi saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione della cooperativa; la richiesta alla autorizzazione dovrà essere circostanziata per consentire le valutazioni di attività in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o di concorrenza.

Art. 7 - Domanda di Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;



for Autun 13/11/18
d. Autun 13/11/18
13/11/18

- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto: ordinari o volontari.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 8 - obblighi dei soci

I soci, compreso i fondatori, dovranno versare la tassa di ammissione, da determinarsi dall'Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e sottoscrivere la quota sociale.

Inoltre, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
 - b) a partecipare all'attività dell'impresa sociale usufruendo dei servizi od attività da questi resi salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
 - c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
 - d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione

della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 10 - esclusione

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori con raccomandata a/r, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;
- e) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle



Don Antonio
S. Suberfreud
Chellean

cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci;

h) manchi reiteratamente di partecipare o disertare senza giustificato motivo espresso in forma scritta a 5 assemblee consecutive;

i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del consiglio d'amministrazione.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione ed arbitrale, regolato dall'art. 32 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto. (se all'art. 7 si è previsto che il sovrapprezzo sia restituito va inserito, dopo il primo comma, la seguente dicitura: Sottostanno alla stessa disposizione le somme versate a titolo di sovrapprezzo, di cui all'ultimo comma dell'art. 7.).

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a € 25,00, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 15 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Bilancio annuale

L'esercizio sociale si apre il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci



Obv. Antonio
D. Superfranchi
U. Madec

ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie. Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) il residuo a riserve indivisibili.

Art. 17 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521c.c. ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Organo di controllo, se nominato;
- A) ASSEMBLEA

Art. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità so-praindicate almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 20 - Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare il consiglio di amministrazione, l'organo di controllo e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità del consiglio di amministrazione e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

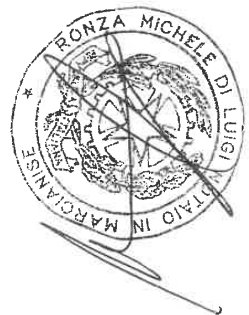
L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.



due
Stefano
Ad. F. F. F.
Al. F. F.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare massimo di altri cinque soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite al consiglio di amministrazione, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Si può anche prevedere il voto per corrispondenza.

Art. 22 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori e durano in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 24 - Durata in carica

Il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e

gli amministratori sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 25 - Convocazione - Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 26 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;



Luigi Notario
Luigi Notario
Luigi Notario

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 27 -Compensi agli amministratori

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 28 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dall'organo di controllo con le modalità dell'art. 2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 29 - Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre

nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 - Composizione, Durata

L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2477, è costituito da un sindaco unico, eletto tra i non soci dall'Assemblea che ne determinerà il compenso. Il Sindaco dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al sindaco potranno essere attribuite le funzione di revisione legale dei conti.

L'assemblea ha la facoltà di nominare un Collegio Sindacale costituito da tre membri.

Art. 31 - Compiti dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre.

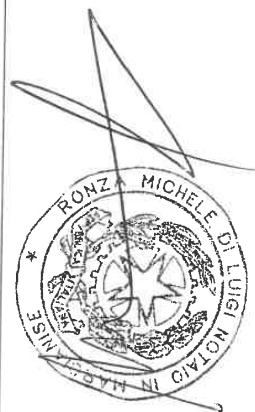
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta in caso di Collegio Sindacale.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compro-



don Antonio
d. Silvio
D. Gallone

messo, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di S.Maria C.Vetere anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.

Art. 33 - Regolamento interno

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per lo scioglimento e la liquidazione della società. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 34 - Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro destinazione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 35 - Trattamento economico dei soci

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

Art. 36 - scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 37 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 38 - Requisiti mutualistici art. 26 dlcs 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi;
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale (artt. 12, 13 e 16);
- c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi di legge.

Art. 39 - disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.



Donatella
D. Suberfanti
Almadori

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi

Dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.LGS 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese

(Bollo assolto in origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.)

Marcianise, li

11/07/2018